

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLAIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ARMANDO PLAIA

Seduta del 31/03/2026

FATTO

Il ricorrente espone di avere intrattenuto con l'intermediaria resistente rapporto di c/c bancario, per il quale aveva inviato richiesta di chiusura in data 13.08.2024.

Nel mese di ottobre 2024, il ricorrente si avvedeva tuttavia dell'omessa chiusura del conto corrente e chiedeva conferma al personale dell'intermediario, venendo dallo stesso rassicurato (18.10.2024).

Tuttavia, in data 28.11.2025, a seguito di un bonifico erroneamente eseguito da un cliente presso tale conto, il ricorrente rilevava la persistenza del relativo rapporto e, inoltre, l'addebito della somma di € 250,00 per spese connesse al conto medesimo.

Soltanto in data 5.12.2025 il conto veniva effettivamente chiuso.

Insoddisfatto delle interlocuzioni avute con l'intermediaria resistente, il ricorrente chiede "l'annullamento dell'importo richiesto" e la refusione delle spese legali.

L'intermediaria, in sede di controdeduzioni, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, in quanto lo stesso è stato presentato prima che fosse decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo.

Nel merito, l'intermediaria eccepisce che la richiesta di chiusura del rapporto di c/c, inviata dal ricorrente in data 13.08.2024, risultava priva di sottoscrizione. La richiesta veniva regolarizzata solo nel mese di dicembre 2025. Ciò nonostante, in un'ottica di collaborazione con il ricorrente, l'intermediaria procedeva al rimborso delle spese addebitate al ricorrente, pari ad € 250,48.

DIRITTO

L'odierna controversia origina da una contestazione di parte ricorrente in merito alla mancata chiusura di un rapporto di conto corrente intrattenuto con la resistente e conseguente indebita attribuzione delle relative spese.

In via preliminare, il Collegio è tenuto a esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'intermediaria, in quanto il ricorso è stato presentato prima dello spirare del termine di 60 giorni dalla proposizione del reclamo.

L'eccezione è fondata e deve essere accolta.

La presentazione del ricorso prima dello scadere del termine di 60 giorni dalla presentazione del reclamo comporta, infatti, l'inammissibilità del ricorso, a meno che lo stesso, pur venendo presentato prima della scadenza del predetto termine, sia comunque successivo alla replica dell'intermediaria, che abbia espresso la volontà di non accogliere il reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento n. 15400/2021).

Nel caso di specie, il reclamo è stato presentato in data 2.12.2025 e riscontrato dall'intermediaria soltanto in data 07.01.2026, dopo la presentazione del ricorso.

Posto dunque che l'intermediaria, seppur dopo la presentazione del ricorso, ha provveduto a restituire al ricorrente gli importi inizialmente addebitati, deve tuttavia rilevarsi che il ricorso è stato presentato prima dei 60 gg dal reclamo, nonché prima che lo stesso venisse riscontrato dalla resistente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE